

Codice A1813C

D.D. 23 agosto 2024, n. 1737

**Autorizzazione idraulica n. 74/2024 per lavori di costruzione di difese spondali in destra idrografica del torrente Pellice a protezione della massicciata della pista di accesso alle opere di presa del canale comunale di Bibiana, in comune di Bibiana (TO) e Lusernetta (TO).
Richiedente: Comune di Bibiana.**



ATTO DD 1737/A1813C/2024

DEL 23/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n. 74/2024 per lavori di costruzione di difese spondali in destra idrografica del torrente Pellice a protezione della massicciata della pista di accesso alle opere di presa del canale comunale di Bibiana, in comune di Bibiana (TO) e Lusernetta (TO).
Richiedente: Comune di Bibiana.

Con richiesta del 02/03/2023, prot. n. 1331, registrata al protocollo regionale in data 03/03/2023 al prot. n. 9607/A1813C, il Comune di Bibiana ha presentato la richiesta di autorizzazione idraulica per lavori di costruzione di difese spondali in destra idrografica del torrente Pellice a protezione della massicciata della pista di accesso alle opere di presa del canale comunale di Bibiana, in comune di Bibiana (TO) e Lusernetta (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa redatti dall'ing. Valter Ripamonti con studio in Pinerolo.

L'intervento richiesto consiste nella realizzazione, in destra idrografica, di due tratti di difesa spondale realizzati con massi di cava per una di lunghezza di m. 116 e di m. 207 a monte del ponte sul torrente Pellice della SP 157; le nuove scogliere sono caratterizzate da larghezza in sommità di m. 2,00 e alla base di m. 3,00 altezza dall'intradosso della fondazione variabile da m. 4,40 circa a m. 6,50 circa, con fondazioni di larghezza di m. 3,00 e profondità di m. 2,00 intasate di calcestruzzo. Alle spalle delle nuove difese verrà ripristinata la pista di accesso alle opere di presa.

Il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. 16 dicembre 2022 n. 10/R (di seguito "Regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e con nota prot. 14869 del 3/04/2023 ha richiesto delle integrazioni sulla documentazione allegata all'istanza.

Con nota in data 11/06/2024, prot. n. 3605, registrata al protocollo regionale in data 12/06/2024 al prot. n. 29406/A1813C, il Comune di Bibiana ha trasmesso la documentazione integrativa.

In data 14/08/2024 con nota prot. n. 39283/A1813C è stato richiesto al Servizio Tutela della Fauna

e della Flora della Città Metropolitana di Torino il parere di compatibilità degli interventi in oggetto con gli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e della D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011. In data 21/08/2024 con nota prot. n. 116154 (pervenuto in data 21/08/2024 prot. n. 39882/A1813C) il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il suddetto parere favorevole con prescrizioni allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il progetto di definitivo è stato approvato con apposita Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Lusernetta in data 21/09/2023 con n. 55 e con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Bibiana in data 15/11/2022 con n. 106.

È stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore. A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Pellice.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione idraulica in questione è avvenuto nei termini di legge

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 Gennaio 2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il Regolamento Regionale n. 10/R/2022;
- visto l'art. 12 della L.R. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13275 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011;
- visto il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Bibiana ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati di progetto allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo

Settore;

2. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità delle opere strutturali previste in progetto, nei riguardi di tutti i carichi (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte dagli eventi di piena, ecc.) ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti (D.M. 17/01/2018);
3. i massi costituenti la scogliera dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno provenire dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava, essi dovranno essere a spacco, di struttura compatta, non geliva né lamellare, non alterabile all'azione dell'acqua e privi di fratture o piani di debolezza strutturale e dovranno avere comunque volume non inferiore a $0,3 \text{ m}^3$ e peso compreso tra gli 8 kN e i 20 kN per la parte in elevazione mentre per la fondazione i massi dovranno avere un peso superiore ai 15 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi stessi a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
4. il piano di appoggio della fondazione delle nuove difese in sponda sinistra dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 2,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
5. i nuovi tratti di difesa spondale in destra dovranno attestarsi alle difese esistenti senza soluzione di continuità oppure dovranno essere adeguatamente immorsati/risvoltati a monte e a valle nella esistente sponda
6. il paramento esterno delle opere in progetto dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
9. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
10. è fatto divieto assoluto dell'asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
11. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questo settore da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici e dovranno essere adottate all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
12. il richiedente dovrà comunicare a questo Settore l'inizio dei lavori nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
13. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di mesi 24 (ventiquattro), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno proseguire senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga in caso di giustificati motivi;
14. i lavori saranno realizzati con l'esclusione di ogni responsabilità di questo settore in ordine alla stabilità delle sponde (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente Atto, nel caso intervengano

variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
17. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
18. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
19. il soggetto autorizzato dovrà inoltre attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della L.R. n. 37/2006 con nota prot. del 21/08/2024 n. 116154 (pervenuto in data 21/08/2024 prot. n. 39882/A1813C), che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale, in risposta alla richiesta di parere del Settore scrivente prot. n. 39283/A1813C del 14/08/2024.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010 e non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Il funzionario istruttore
Ing. Loris Martina

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato



Prot. n. (*) /TA4-1

() segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema*

documentale DoQui ACTA

*(I dati del protocollo sono rinvenibili nel file
metadati con estensione xml, inviato insieme
alla PEC)*

Torino, (*)

Spett.le Regione Piemonte

Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale – Città
Metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.to@regione.piemonte.it

pec: tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

e p.c.,

Comune di Bibiana, Ufficio tecnico

pec: postacert@pec.comunebibiana.it

Oggetto: Autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904 e sue successive modifiche ed integrazioni, per interventi di costruzione di difesa spondale del torrente Pellice a protezione della massicciata della pista di accesso alle opere di presa del canale comunale di Bibiana, nel comune di Bibiana e Lusernetta (TO).

Richiesta parere di competenza ai sensi della L.R. 37/2006.

Con riferimento alla documentazione pervenuta in data 14.08.2024, si rileva che i lavori in argomento constano nel ripristino di due tratti di difesa spondale lungo la sponda destra del Torrente Pellice a monte del ponte della S.P. n. 157 (ponte di Bibiana), in prossimità delle opere di presa del canale comunale in località Caburna in Comune di Bibiana (TO).

Per quanto attiene il parere di competenza ai sensi della DGR 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i sui lavori in alveo, atteso che nel progetto non sono presenti alcuni degli accorgimenti di cui all'allegato A della DGR 29/03/2010 n. 72-13725 del 29/03/2010, si prescrive quanto segue al fine della salvaguardia della fauna ittica presente e dell'ecosistema fluviale:

- i lavori in alveo non dovranno essere condotti nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio (periodo di riproduzione dei salmonidi), in quanto il tratto di intervento è classificato dalla Carta ittica provinciale come zona Salmonicola;



- il cantiere dovrà lavorare, come descritto “a secco” predisponendo idonee opere provvisorie (savanelle) per regimare le acque. Preventivamente all’accesso dei mezzi in alveo sarà necessario comunque richiedere apposita autorizzazione alla messa in secca al Servizio scrivente utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sulla pagina dedicata del sito della Città metropolitana (al seguente link: www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-secca-corpi-idrici). L’istanza relativa dovrà essere inoltrata al settore con un anticipo minimo di 15 giorni lavorativi sull’inizio lavori e dovrà essere previsto il recupero della fauna a spese del richiedente;
- i tratti di scogliera ricostruiti dovranno essere realizzati a secco e i vuoti tra i massi intasati con terra agraria al fine di facilitare l’attecchimento di essenze vegetali che apporteranno sostanza organica al torrente;
- le riprofilature dell’alveo dovranno essere eseguite in modo da assicurare la miglior connessione possibile tra le opere realizzate e l’intorno, in modo da non interrompere la continuità ecologico funzionale del corso d’acqua e dell’ecosistema fluviale, cercando di mantenere così caratteristiche morfologiche di naturalità;
- al termine dei lavori si dovrà garantire lo smantellamento tempestivo dei cantieri ed effettuare lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera e si dovranno posizionare massi di diverse dimensioni nel tratto oggetto dei lavori così da creare diversi microhabitat per la fauna acquatica ed evitare effetti di banalizzazione dell’alveo.

Distinti saluti.

PV/EM

La Dirigente dell’Unità specializzata

Tutela Flora e Fauna

Dott.ssa Elena Di Bella

2/2